REGOLAMENTO (CEE) N. 829/78 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1978

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica socialista del Vietnam ed alla Repubblica di Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1767/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali ([1]), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali ([2]), prevede una riserva di 12 920 tonnellate di latte scremato in polvere la cui parte non ancora utilizzata corrisponde a 12 600 tonnellate ;

considerando che la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica di Sri Lanka hanno presentato una richiesta di aiuto alimentare in latte scremato in polvere ; che il fabbisogno di questi paesi giustifica un aiuto alimentare della Comunità ;

considerando che, per consentire l'effettiva utilizzazione dell'aiuto, è opportuno prevedere il finanziamento comunitario di talune spese di inoltro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Delle 12 600 tonnellate di latte scremato in polvere disponibili dalla riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1767/77, 9 600 tonnellate sono assegnate alla Repubblica socialista del Vietnam e 3 000 tonnellate alla Repubblica di Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Articolo 2

Il finanziamento comunitario copre le spese d'inoltro fino al porto di sbarco.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lise ØSTERGAARD

([1]) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
([2]) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 3.